



Notaio
Enrico Cafiero

REPERTORIO N. 124.617

RACCOLTA N. 34.277

=====
Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA
=====

Ventisette aprile duemiladiciassette -----
----- (27.04.2017) -----

in Pesaro alla via Gramsci n. 4, nella sala del Consiglio Provinciale, alle ore dieci e minuti cinque.

Avanti a me ENRICO CAFIERO notaio in Mondolfo iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino.

E' presente il signor:

OMICIOLI ALIGHIERO, nato a Pesaro il 7 febbraio 1964, residente a Saltara (ora Colli al Metauro) via Figurina n. 2/a; il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale numero MCL LHR 64B07 G479S;

cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo.

Il costituito, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della società per azioni **"MEGAS. NET S.P.A"** con sede in Pesaro viale della Vittoria n. 151, codice fiscale e numero di iscrizione 02122660414 Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, iscritta al n. 156188 R.E.A. della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, capitale sociale deliberato Euro 32.919.474,00, interamente sottoscritto e versato;

dichiara che è stata regolarmente convocata, mediante comunicazione per posta elettronica certificata inviata agli azionisti in data 6.04.2017 in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, l'assemblea straordinaria della suddetta società, riunita in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente, concordato, ordine del giorno:

- 1) Modifiche ed aggiornamenti all'intero statuto sociale alla luce della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato sulla G.U. del 23.09.2016 denominato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;**
- 2) Riduzione del Capitale Sociale per annullamento valore n. 25.760 azioni proprie ed eliminazione dei relativi fondi di riserva per un valore di Euro 25.760,00.**

Assume la presidenza, su unanime designazione dei presenti lo stesso Amministratore Unico signor Omicioli Alighiero, il quale mi dichiara che:

= sono presenti in proprio o per deleghe, deleghe che verranno conservate fra i documenti sociali, i soci indicati all'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previo esonero dalla lettura a me notaio fatta dal comparente, complessivamente rappresentanti il 78,123% dell'intero capitale sociale;

= è presente l'organo amministrativo in persona di sè stesso;

= è presente il Collegio Sindacale in persona di:

Registrato in Fano
il 10/05/2017
al n° 2838
serie 1T
€ 200,00

= Brincivalli Angelo, nato ad Apecchio il 9 marzo 1959, residente a Sant'Angelo in Vado Corso Garibaldi n. 80 (Presidente);

= Berardi Barbara, nata a Pesaro il 26 aprile 1971, ivi residente viale XI Febbraio n. 29;

= Tiberi Marcella, nata ad Urbania il 24 febbraio 1973, residente a Peglio via De Gasperi n. 35;

(Sindaci);

= i presenti sono edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

E chiama me Notaio a redigere il verbale.

Il Presidente, presa la parola, illustra dettagliatamente a tutti gli intervenuti le modifiche e gli aggiornamenti allo statuto sociale che si rendono ad oggi necessari alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato sulla G.U. del 23.09.2016 denominato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Al termine della propria esposizione il presidente chiede che l'assemblea adotti i relativi provvedimenti.

L'assemblea, ascoltata l'esposizione del Presidente, con voto unanime, sentito il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,

delibera:

- **di ratificare** l'esposizione del Presidente;

- **di approvare** tutte le modifiche proposte ed in particolare la parziale variazione dell'oggetto sociale (art. 4), la modifica della composizione, dei poteri e attribuzioni dell'organo di amministrazione (artt. 17, 20 e 21), la modifica della rappresentanza (artt. 25 e 26);

- di introdurre il nuovo art. 28 (controllo interno), approvando la modifica della numerazione dei successivi articoli;

- **di modificare** gli artt. 4, 17, 20, 21, 25, 26 e 28 dello statuto sociale (approvando la modifica della numerazione degli articoli successivi), come segue:

"Art. 4

(Oggetto)

1) La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che, direttamente e/o indirettamente (per il tramite di società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), ne sono soci, nell'interesse degli stessi.

2) I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto.

3) Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alla seguenti aree:

3.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) conservazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'insieme degli interventi di riparazione e ripristino - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;

b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'insieme degli interventi - aventi natura di manutenzione straordinaria e da realizzarsi anche su beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;

c) gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi, anche ai fini dello sfruttamento economico.

3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci ricadenti in:

a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria sia straordinaria, su:

a.1) rete viaria urbana ed extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;

a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti committenti;

a.3) aree a verde pubblico;

b) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, attività fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano.

3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero con la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare degli enti soci, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) le attività strumentalmente rese all'interno dei cimiteri quali:

a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con acquisto e fornitura ai committenti dell'energia elettrica;

a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le relative esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di polizia mortuaria e necroscopiche riferite al trasporto funebre;

a.3) la manutenzione del verde ornamentale all'interno del cimitero;

a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali;

3.4 Servizi di committenza centralizzata per gli enti soci per l'acquisto in comune di beni e/o servizi;

3.5 Servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti soci sia di natura tributaria che patrimoniale ivi comprese le sanzioni amministrative e attività connesse e complementari quali a titolo esemplificativo ed esaustivo:

a) gestione e manutenzione banche dati;

b) organizzazione e gestione attività relativa alla censita ed inventariazione dei beni mobili e immobili,

c) attività di stampa ed invio documenti afferenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

3.6 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la gestione amministrativa degli enti soci nel rapporto con il proprio territorio e con i cittadini-utenti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Assistenza tecnica e informatica esclusivamente a favore dei soci;

b) Attività di gestione servizi di formazione e lavoro;

c) Assistenza tecnica per la gestione di beni e servizi culturali;

d) Attività di supporto al servizio di promozione, accoglienza e informazione turistica e di cooperazione internazionale;

e) Studi, ricerche, consulenze e progettazione nell'ambito delle politiche sociali economiche;

f) Servizi di progettazione e supporto alla gestione delle attività di volontariato, protezione civile, servizio civile;

g) Assistenza tecnica in materia faunistico ambientale;

h) Assistenza tecnica a supporto di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per ricerca di risorse comunitarie, nazionali e regionali;

4) La società ha altresì ad oggetto le seguenti attività che svolge in regime di contabilità separata e con autonoma evidenziazioni dei risultati economici:

4.1 l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti al proprietario dominicale, , delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale nel seguito indicati e più precisamente:

a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio sia per una contestuale pluralità di servizi;

b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri azionisti enti locali, reti, impianti e

altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale ricompresi nell'attività della società;

c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri azionisti enti locali), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera «b» del c. 4.1 del presente articolo;

d) la società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343, C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera «c» che precede, ivi compreso i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'art. 822, C.C. e relative pertinenze di cui all'art. 817, C.C., idrico integrato, igiene integrato

4.2. Nel rispetto di quanto previsto al comma che precede, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali. Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.

4.3 La società potrà effettuare investimenti sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (se del caso da corrisponderci anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società del servizio, se consentito dalle leggi in materia e sulla base dei piani di ambito approvati dalle Autorità di regolazione, se istituite;

4.4 Il trasferimento a titolo di possesso (rectius di assegnazione) e di proprietà (rectius di conferimento) dagli azionisti enti locali alla società sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta, locale o nazionale, ai sensi dell'art. 118, c. 1, T.U.E.L., così come modificato dal c.12, lett. «f», punto n. 1, art. 35, L. 448/2001.

4.5 La gestione, l'ampliamento e la manutenzione di reti ed impianti relativi a:

a) produzione e distribuzione dell'energia elettrica anche con impianti di cogenerazione, turbo espansione e da energie rinnovabili e non;

b) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico ed altri usi;

c) pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici cimiteriali (lampade votive);

d) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

5) La società ha anche per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, per eseguire tale scopo, la società si prefigge:

a) di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive indicate in sede europea, cioè di società di servizi energetici;

b) di investire in particolare nella produzione di energie e nell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;

c) di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico.

6) La società può partecipare a gare per l'affidamento di servizi da parte di soggetti diversi dai soci, nei limiti previsti dall'art. 1 comma 5.

7) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, in relazione allo svolgimento di servizi di interesse generale assegnati dai soci, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea da cui risultino le relative ragioni del collegamento con l'attività della società o le esigenze di dismissione, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse. Le società di capitali per le quali il consiglio autorizzi la partecipazione o costituzione dovranno essere conformate agli stessi vincoli operativi e di controllo analogo previsti dal presente statuto.

8) La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

9) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitorag-

gio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

10) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.

11) Ogni ulteriore affidamento ed accorpamento delle reti, impianti e dotazioni o di altre attività compatibili con l'ordinamento, rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà un'eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).

12) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.

13) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; l'effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

14) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni proprie assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico in osservanza della L. 141/1938 e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 58/1998; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria di cui all'articolo 1, D. Lgs. 143/1991 convertito nella L. 197/1991; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci e ciò ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 143/1991, convertito nella

L. 197/1991.

15) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Art. 17

(Forma e numero degli amministratori)

La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, con comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

La scelta dell'organo amministrativo in forma collegiale, da tre a cinque membri, deve essere approvata dall'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ed ottemperando agli adempimenti previsti dalla legge.

La delibera è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

(Cariche sociali)

1) Il presidente cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) Il vice presidente è nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione tra i propri membri. Il vice presidente avrà unicamente la funzione di sostituire il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) Il consiglio di amministrazione:

- a) ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile, può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - oltre che al presidente ove la delega sia previamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attri-

buzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. e dalle altre disposizioni di legge su competenze inderogabili dell'organo amministrativo. L'Amministratore delegato deve riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o partecipate e su quelle in potenziale conflitto d'interesse;

b) può nominare un direttore generale o più direttori generali o una direzione generale, ai sensi dell'articolo 2396 Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri. E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile

c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi;

4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo, di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi.

5) E' fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21

(Altre deleghe ed attribuzioni)

1) Il consiglio di amministrazione può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando persone non facenti parte del consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni nel rispetto dei limiti di legge.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti :

a) i piani programma annuali;

b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura;

c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;

d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere;

e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

h) la definizione e l'approvazione del contratto di conces-

sione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti gli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza industriale ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000;

i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali citati alla lettera sub h);

l) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti qualora di valore superiore al cinquanta per cento (50%) del valore di libro del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;

m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami;

n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi ivi comprese eventuali società collegate, controllate o partecipate;

o) la concessione di garanzie in favore di terzi;

p) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualevolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

3) Il consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'assemblea è invece approvato dalla stessa.

4) Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 25

(Presidente, vicepresidente, amministratori, direttore generale)

1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale. Ha altresì facoltà di transigere

liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal consiglio di amministrazione. Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.

2) Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un vice presidente. Il vice presidente, svolge esclusivamente la funzione di sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi..

Nei soli di casi di assenza o impedimento del presidente, al vicepresidente spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi.

3) Qualora nominato, l'amministratore delegato, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegati dal consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al consiglio stesso.

4) Per il compimento di alcune attività il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe reali ed opponibili anche al direttore generale, o ad uno o più direttori generali o a un membro o a tutti i membri della direzione generale, se nominato o nominati ai sensi del precedente articolo 20, comma 3, lettera «a».

Ai sensi di legge e del successivo articolo 26 del presente statuto, il direttore (o i direttori) può essere assunto a tempo determinato (rinnovabile una sola volta per un massimo pari al periodo precedente ai sensi dell'articolo 4, c. 1, D. Lgs. 368/2001) o indeterminato e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo o come lavoratore dipendente. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato ed al di fuori di circostanze di cui al successivo articolo 26, comma 1, non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe reali ed opponibili al direttore generale o ai direttori generali o ai membri della direzione generale, saranno fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale (o i direttori generali o la direzione generale) riporterà al presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale o uno o più direttori generali o uno o più membri della direzione generale possono, su invito, partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 26

(Direttore generale: funzioni e nomina)

1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in ter-

mini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

In particolare il direttore generale :

- a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al consiglio di amministrazione i piani programma annuali e pluriennali;
- e) formula al presidente del consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione;
- f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- h) dirige il personale e propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello;
 - i) firma, previa specifica procura da parte del presidente del consiglio di amministrazione, gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - l) firma, previa specifica procura da parte del presidente del consiglio di amministrazione, la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;
 - m) interviene, previa specifica procura da parte del presidente del consiglio di amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;
 - n) è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni;
 - o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge deve essere individuata tale figura;
 - p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D. Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;
 - q) è il responsabile della privacy ai sensi della L. 675/1996 e successive integrazioni;
 - r) è il responsabile della sicurezza impianti;
 - s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini

della sicurezza sul lavoro, ai sensi della L. 626/1994 e successive integrazioni;

t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli sono formalmente delegati dal presidente del consiglio di amministrazione.

2) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il sistema in "economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo consiglio di amministrazione utile, il relativo rendiconto.

3) Il direttore generale, previa informazione al consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

4) Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di assenza contemporanea sia del titolare che del vice direttore generale.

5) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale (anche non remunerati) estranei alla società senza autorizzazione del consiglio di amministrazione.

6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sulla base anche di quanto già precisato all'articolo 25, comma 4 del presente statuto, sono determinate dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 Codice civile.

7) Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato se non per giusta causa o per giustificato motivo, riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

8) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di

settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

9) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

Art. 28

(Controllo Interno)

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta, con:

- regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale,
- un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale,
- codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione."

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente comunica la necessità di annullare una parte di azioni proprie, e precisamente 25.760 azioni sulle attuali 26.680 azioni possedute, poichè le altre 920 azioni sono in fase di trattativa per la vendita ad un Ente Pubblico, con conseguente riduzione effettiva del capitale sociale da Euro 32.919.474,00 ad Euro 32.893.714,00.

Dopo breve discussione l'assemblea, udite le argomentazioni e le conclusioni del Presidente, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, con votazione unanime,

delibera,

subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui all'art. 2445 del C.C.:

- **di ridurre** il capitale sociale da Euro 32.919.474,00 ad Euro 32.893.714,00 mediante annullamento di n. 25.760 azioni proprie ed eliminazione dei relativi fondi di riserva, con conseguente riduzione per Megas.Net S.p.A. delle azioni in suo possesso da 26.680 a 920;

- **di modificare** l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

"Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 32.919.474,00 (trentaduemilioninovecentodiciannovemilaquattrocentosettantaquattro virgola zero zero) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 32.919.474 azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro uno ciascuna.

2) La società, per eventualmente favorire l'azionariato diffuso a livello locale dei cittadini, degli operatori economici e dei dipendenti, potrà emettere anche azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del capitale sociale.

3) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2445 del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2348, 2440 e 2441, Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura ivi compresi rami di attività o complessi aziendali e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e seguenti Codice civile.

5) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice civile.

6) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio, ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorchè anteriori all'acquisto di tale qualità."

Le modifiche come sopra deliberate ed introdotte, risultano nel nuovo testo coordinato dello Statuto Sociale, che firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa lettura da me datane.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo inoltre la parola la presente assemblea straordinaria viene chiusa alle ore dieci e minuti cinquanta.

Il comparente dichiara e conferma di essere stato informato in materia di privacy ed acconsente l'intero trattamento dei propri dati personali per tutti i fini consentiti dalla legge, esonerando il notaio verbalizzante da ogni sua personale e professionale responsabilità al riguardo.

Io notaio ho dato lettura del presente atto al comparente il quale dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione in quattro fogli con sedici facciate occupate.

F.to Alighiero Omicioli

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo